

Pubblicato il 28/04/2026

N. 03308 /2026 REG.PROV.COLL.  
N. 07858/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7858 del 2025, proposto dal Comune di Catanzaro, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Paladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ditta individuale Vito Febbraro, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1158 del 30 giugno 2025

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il Consigliere Michele Tecchia e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. L'odierna appellante era titolare della concessione n. 212 del 2006 (poi successivamente rinnovata con atto concessorio n. 7 del 2013) avente ad oggetto un'area demaniale marittima di 800 mq sita sull'arenile del comune di Catanzaro; la funzione della concessione era quella di consentire al concessionario di posizionare sull'arenile un chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti (con area asservita).

2. La concessione demaniale marittima è scaduta in data 31 dicembre 2023.

3. Con istanza acquisita al protocollo generale del Comune di Catanzaro in data 26 febbraio 2024 (poi integrata con nota prot. n. 44915 del 30 aprile 2024) l'odierna appellante aveva chiesto al Comune di Catanzaro di autorizzare il rinnovo della concessione e – nelle more della formalizzazione del rinnovo – anche di rilasciare una *concessione provvisoria ex art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione*.

4. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1510 del 23 maggio 2024, il Comune di Catanzaro – previa rilevazione del fatto che *“la domanda di rinnovo presentata dal concessionario uscente resta subordinata all'esito di procedura di evidenza pubblica, che verrà avviata in una fase successiva, anche in considerazione*

*della necessità di attendere prudentemente gli sviluppi della vicenda che vede coinvolta l'Italia e l'Unione Europea” – disponeva di:*

*(i) “autorizzare, ai sensi dell’art. 10 del Reg. Es. C.N. senza formalità istruttoria, il rilascio della concessione provvisoria in favore della Ditta F.V. (riferita alla concessione demaniale marittima rif. SID n. 7/2013), previo pagamento di quanto dovuto a titolo di canone demaniale marittimo per l’anno 2024 e relativa addizionale regionale, nonché previa costituzione di garanzia ai sensi dell’art. 17 del Reg. Es. C.N., alle medesime condizioni della concessione per la quale si chiede la rinnovazione, compresa la determinazione dei canoni concessori ed ogni altro onere ivi contemplato”;*

*(ii) nonché “differire l’efficacia della stessa determinazione fino al perfezionamento della procedura di regolarizzazione dell’imposta di registro all’Agenzia delle Entrate a seguito dell’intervenuta proroga dell’efficacia ex lege al 31/12/2023 della concessione C.d.M. n. 212/2006 (rif. N. SID 7/2013) e atti successivi”.*

In sintesi, quindi, il Comune di Catanzaro – pur negando la possibilità di procedere a qualsiasi rinnovo automatico della concessione demaniale marittima (stante la necessità di espletare l’ineludibile procedura di evidenza pubblica) – autorizzava il rilascio di una *concessione provvisoria* ai sensi dell’art. 10 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; l’efficacia di tale concessione provvisoria era espressamente differita, tuttavia, al *“perfezionamento della procedura di regolarizzazione dell’imposta di registro all’Agenzia delle Entrate”*.

5. In base a quanto affermato dalla stessa parte appellata (cfr. pag. 3 della memoria depositata in appello dalla Ditta individuale Vito Febbraro) *“la ditta ha poi proceduto a sottoscrivere, nel mese di maggio, la dichiarazione per la regolarizzazione dell’imposta di registro all’Agenzia delle Entrate ed a pagare quanto dovuto anche per l’anno 2024”*.

La regolarizzazione dell'imposta di registro (dalla quale dipendeva l'*efficacia* differita della concessione provvisoria *ex art. 10* del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) era stata quindi perfezionata "*nel mese di maggio*" 2024, da ciò evincendosi, quindi, che già nel mese di giugno 2024 la concessione provvisoria era pienamente efficace.

6. Successivamente, con nota prot. n. 63705 del *17 giugno 2024*, il Comune di Catanzaro instaurava un procedimento finalizzato all'interruzione del rapporto concessorio provvisorio, in quanto lo stesso Comune aveva appurato – all'esito di un sopralluogo effettuato in data 24 maggio 2024 – che:

(i) "*nell'area demaniale marittima per la quale è stata presentata dalla Ditta Febbraro Vito istanza per il rinnovo della relativa concessione, è collocato il locale BANSKY gestito dal Sig. Paolo Parentela, amministratore unico della soc. Pablo Srl. Lo stesso, all'atto dell'accertamento, risultava privo del contratto di fitto di ramo d'azienda e di autorizzazione ex art. 45bis del Codice di navigazione, per cui veniva deferito per occupazione abusiva di area demaniale ai sensi dell'art. 1161 Codice della Navigazione*";

(ii) "*all'atto dell'accertamento era inoltre in corso un evento musicale che presentava elementi tipici di pubblico spettacolo senza le necessarie licenze/autorizzazioni. Pertanto, venivano contestate ulteriori violazioni di legge, ai sensi dell'art. n. 666 e n. 681 del T.U.L.P.S. e la violazione dell'Ordinanza sindacale n. 286/2023 (emissione sonore all'aperto oltre l'orario consentito), nonché la mancata predisposizione apparecchio per misurazione tasso alcolemico e la violazione dell'art. 64 comma 9 del D.lgs. 59/2010 e somministrazione di bevande in carenza di S.C.I.A.*".

In sintesi, quindi, in data 17 giugno 2024 il Comune contestava alla ditta appellata – a seguito di un sopralluogo effettuato in data 24 maggio 2024 – una *prima violazione* consistente nel coinvolgimento di una ditta terza (Pablo S.r.l.s.) nella gestione del bar sulla spiaggia in assenza della necessaria autorizzazione preventiva *ex art. 45-bis* Cod.

Nav., nonché una *seconda violazione* consistente nella realizzazione sulla spiaggia di un pubblico spettacolo (evento musicale) in assenza delle autorizzazioni all'uso necessarie (e senza aver predisposto, peraltro, l'apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico).

7. Successivamente, all'esito dell'interlocuzione procedimentale con la ditta appellata, il Comune di Catanzaro adottava la determinazione dirigenziale impugnata nel presente giudizio (n. 2096 del 19 luglio 2024) con la quale da un lato respingeva la richiesta di rinnovo della concessione e, dall'altro lato, disponeva di “*revocare in autotutela*” la precedente determinazione dirigenziale n. 1510 del 23 maggio 2024 recante il rilascio della concessione provvisoria *ex art. 10* del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

8. La ditta concessionaria impugnava la determinazione dirigenziale n. 1096 del 19 luglio 2024 dinanzi al T.A.R. per la Calabria (Catanzaro).

9. Con la sentenza qui appellata il T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l'effetto, *annullato* il provvedimento amministrativo impugnato.

10. I punti chiave della pronunzia di accoglimento sono i seguenti due:

(i) per quel che concerne il coinvolgimento di un soggetto terzo nella gestione del bar in assenza della necessaria autorizzazione *ex art. 45-bis* Cod. Nav., ciò sarebbe assolutamente legittimo, in quanto tra la ditta concessionaria e il soggetto terzo (la società Pablo S.r.l.s.) era in essere un *contratto di rete* di imprese, il quale è un “*istituto contrattuale di recente regolamentazione il cui uso, nel caso di specie, non sembra aver comportato la sostituzione della società al concessionario nella gestione dell'area demaniale, ma lo svolgimento coordinato di attività imprenditoriale*”;

(ii) per quel che riguarda, poi, l'evento musicale non previamente autorizzato, “*l'amministrazione ha sottovalutato che, alla data dello svolgimento dei controlli da parte del personale di polizia, era stata trasmessa apposita SCIA per lo svolgimento dell'attività ricreativa. Poiché l'irricevibilità della SCIA è stata pacificamente*

*comunicata solo il 27 giugno [NDR: maggio] 2024, e non essendovi, tra il materiale probatorio a disposizione di questo giudice, evidenze di segno contrario, deve quindi concludersi che il ricorrente confidasse legittimamente nella validità e nell'efficacia della segnalazione trasmessa".*

11. Con l'odierno atto di appello, pertanto, il Comune di Catanzaro impugna la sentenza del T.A.R. che ha annullato la determinazione dirigenziale n. 1096 del 19 luglio 2024.

12. La ditta concessionaria si è ritualmente costituita in resistenza nel giudizio di appello, instando per la declaratoria di inammissibilità dell'appello (in ragione dell'assenza, in tesi, di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata in violazione dell'art. 101, co. 2, c.p.a.) e comunque anche per il suo rigetto.

La ditta appellata ha provveduto, altresì, a riproporre ex art. 101, co. 2, c.p.a. uno specifico motivo di censura del provvedimento che – sebbene ritualmente proposto in primo grado – non era stato poi scrutinato dal giudice di prime cure, segnatamente la censura di violazione dell'art. 20, comma 3, della legge Regione Calabria n. 17 del 2005.

Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che il Comune deve sempre consentire al concessionario - prima di adottare il provvedimento di decadenza - di porre rimedio alle violazioni riscontrate.

Il che, in tesi, non sarebbe mai accaduto nel caso di specie.

13. All'udienza pubblica del 21 aprile 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

## DIRITTO

14. Con un unico articolato motivo di appello, il Comune censura la sentenza appellata sotto tre profili.

14.1. Innanzitutto, il primo giudice non si sarebbe avveduto del fatto che l'area demaniale in questione è occupata *abusivamente* dalla ditta appellata sin dal 1° gennaio 2024, posto che la concessione demaniale marittima (da ultimo rinnovata con atto n. 7 del 2013) era scaduta il 31 dicembre 2023.

Fermo quanto precede, il Comune evidenzia che la ditta appellata non aveva diritto né ad alcun rinnovo del rapporto concessorio (stante la necessità di espletare l'ineludibile procedura di evidenza pubblica) né tantomeno al rilascio di un titolo concessorio provvisorio *ex art. 10* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, posto che *“si tratta di un titolo ponte, per sua natura e definizione provvisorio, che è facoltà [NDR: e non obbligo] dell'Amministrazione rilasciare al fine di coprire il periodo temporale che va tra la scadenza naturale della concessione demaniale e l'esito della procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area interessata”*.

La tesi del Comune appellante, quindi, è che alla data di adozione del provvedimento amministrativo impugnato non sarebbe esistito alcun titolo concessorio *provvisorio ex art. 10* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, tant'è che in quel momento neppure era stato formalizzato il contratto accessivo alla concessione provvisoria.

14.2. Il secondo vizio della sentenza appellata consisterebbe, in tesi, in un'erronea valutazione del contratto di rete intercorrente tra la ditta appellata e la società Pablo S.r.l.s.

Il Comune evidenzia, infatti, che al fine di esercitare un'attività su un'area appartenente al demanio marittimo dello Stato - anche se derivante da un contratto di rete - deve essere sempre utilizzato lo strumento giuridico dell'autorizzazione *ex art 45 bis* del codice della navigazione, da richiedere a cura del soggetto economico titolare della concessione, e ciò anche per consentire al Comune di svolgere sull'eventuale gestore tutti i controlli preventivi di cui alla tabella B del PIR – Piano

di Indirizzo Regionale (cfr. art. 7 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005 “*Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*”) nonché per permettere alle altre Amministrazioni coinvolte di svolgere i controlli di propria competenza.

14.3. Il terzo vizio della sentenza appellata afferisce, infine, all’evento musicale non previamente autorizzato.

In proposito, il Comune osserva che se da un lato è vero che la ditta appellata aveva effettivamente trasmesso al Comune una SCIA in data antecedente rispetto a quella dell’evento musicale *de quo*, dall’altro lato è anche vero, tuttavia, che tale SCIA era stata inviata non già per l’evento musicale, *bensì soltanto per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande*.

15. In aggiunta alle censure sopra elencate, infine, il Comune ripropone in appello le eccezioni già formulate in primo grado, eccezioni in larga parte finalizzate a difendere la piena legittimità e ragionevolezza del provvedimento amministrativo impugnato, tenuto conto dell’estrema gravità delle violazioni riscontrate e della natura totalmente abusiva dell’occupazione demaniale di cui si è resa responsabile la ditta appellata.

Con tali eccezioni, il Comune replica, tra l’altro, anche alla doglianza di primo grado incentrata sull’asserita violazione dell’art. 20, comma 3, della legge Regione Calabria n. 17 del 2005 (il quale prevede, come anticipato, che il Comune deve sempre consentire al concessionario - prima di adottare il provvedimento di decadenza - di porre rimedio alle violazioni riscontrate).

Il Comune obietta, a tal proposito, che “*la scansione temporale dei fatti, delle comunicazioni e dei provvedimenti così come emerge dalle premesse di fatto, dal preavviso di rigetto e da ultimo dalla D.D. 2096 del 19 luglio 2024 impugnata, evidenziano la totale ed assoluta infondatezza anche di tale motivo del ricorso. L’Amministrazione Comunale ha concesso amplissimi termini alla ditta Febbraro per procedere alla stipula dell’autorizzazione provvisoria esaminando accuratamente*

*anche le osservazioni ex art. 10 bis legge 241/1990 e sollecitando la ditta medesima a risolvere le problematiche che ostavano al rilascio della predetta concessione”.*

16. Ricostruita la trama delle censure devolute al giudice di appello, va innanzitutto rilevato che l'appello è *ammissibile*, in quanto le doglianze – siccome puntualmente riferite a due specifici fatti su cui poggia la sentenza appellata (*id est* il coinvolgimento di un operatore terzo in assenza dell'autorizzazione *ex art. 45-bis* cod. nav. e la realizzazione di un evento musicale in difetto della preventiva autorizzazione) – soddisfano l'onere di specificità che l'art. 101, co. 2, c.p.a. esige dalla parte appellante.

17. Venendo all'esame del merito, la stretta connessione esistente tra le varie censure ne impone una loro trattazione congiunta.

17.1. Innanzitutto è doveroso chiarire la natura giuridica del provvedimento amministrativo impugnato.

Se da un lato è vero, infatti, che detto provvedimento evoca testualmente il paradigma atzizio della revoca in autotutela, dall'altro lato è anche vero, tuttavia, che il suo contenuto sostanziale non è quello di una revoca in autotutela *ex art. 21 quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, bensì quello di un atto di decadenza per inadempimenti e violazioni di legge commesse dal concessionario.

Orbene, è consolidato in giurisprudenza il criterio secondo cui la qualificazione di un atto amministrativo deve essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti, e non anche del *nomen juris* assegnatogli dall'Autorità emanante (cfr. *ex multis* Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2017 n. 1718).

Nel caso di specie, il provvedimento in questione produce l'effetto di far cessare (per alcune specifiche violazioni di legge preventivamente contestate al concessionario) un rapporto concessorio *provvisorio* instaurato ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

La previa esistenza di un titolo concessorio *provvisorio* (rilasciato ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione) trova conferma

nell'inequivocabile tenore letterale della pregressa determinazione dirigenziale n. 1510 del 23 maggio 2024; quest'ultima, infatti, autorizzava espressamente il rilascio del titolo concessorio *provvisorio* e stabiliva, contestualmente, il differimento dei suoi effetti alla successiva data di “*perfezionamento della procedura di regolarizzazione dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate*”.

È incontestato che il perfezionamento della procedura di regolarizzazione dell'imposta di registro è avvenuto nel mese di *maggio 2024*, sicché al termine di tale mese sono sicuramente iniziati gli effetti del titolo concessorio *provvisorio*.

Ne consegue che il provvedimento ora impugnato – in quanto emanato nel mese di *luglio 2024* – ha finito per incidere (risolvendone gli effetti) su un rapporto concessorio in quel momento pienamente esistente.

17.2. Fermo quanto precede, il provvedimento di decadenza – contrariamente a quanto statuito dal primo giudice – è sicuramente legittimo e proporzionato rispetto alle gravi violazioni riscontrate.

17.3. Per quel che concerne, infatti, la prima violazione (*id est* l'affidamento ad un operatore terzo dell'attività di bar in assenza dell'autorizzazione *ex art. 45-bis cod. nav.*) il fatto che l'operatore terzo fosse legato con un contratto di rete alla ditta concessionaria non basta – ad avviso del Collegio – ad esonerare la concessionaria dall'obbligo di acquisire la prescritta autorizzazione *ex art. 45-bis cod. nav.*

A tal riguardo, è innanzitutto necessario richiamare le caratteristiche tipiche del contratto di rete.

Orbene, questo tipo di contratto è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal d.l. n. 5 del 2009 (convertito dalla legge n. 33 del 2009) e rappresenta uno degli strumenti negoziali attraverso i quali le imprese possono cooperare per realizzare obiettivi economici condivisi.

Lo schema adottato, secondo l'interpretazione che ne ha fornito la dottrina civilistica prevalente, è quello del contratto plurilaterale con comunione di scopo, dove lo scopo

è stato espressamente specificato dal legislatore nel riferimento alla funzione di «*accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato*», e quindi differente, sotto il profilo causale, dal contratto di appalto.

L'intervento normativo del 2009, con le molteplici modifiche che si sono succedute a cadenza quasi annuale, concede alle imprese retiste un'ampia gamma di possibilità organizzative, lasciando loro l'opzione se istituire o meno un fondo patrimoniale comune e se nominare un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto, o di singole parti o fasi di esso, per giunta senza che la rete dotata di organo comune e fondo patrimoniale sia dotata di soggettività giuridica, salva diversa volontà delle parti (articolo 3, comma 4-ter, lettera e, decreto-legge n. 5/2009).

È così possibile distinguere tra:

(i) la c.d. “*rete-contratto*”, che regola una collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e distinto, rispetto alle imprese contraenti (dovendo peraltro ricomprendere in questa fattispecie tanto la rete strutturata che quella non strutturata);

(ii) e la “*rete-soggetto*”, costituita da un contratto con fondo patrimoniale comune che, attraverso l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha sede la rete, acquista soggettività giuridica (ma non personalità giuridica).

Fermo quanto precede, risulta *per tabulas* che nel caso di specie il contratto di rete intercorso tra la ditta concessionaria e l'operatore terzo ha assunto la forma della “*Rete Contratto*” (così, infatti, è stato qualificato l'accordo di collaborazione tra le due imprese, come si evince dalle stesse premesse del contratto in questione).

Ne discende, pertanto, che il contratto di rete intercorso tra la ditta concessionaria e il soggetto terzo *non ha affatto eliso l'alterità soggettiva dei due operatori privati*.

Va da sé che la stipulazione di questo tipo di contratto ha comportato - al pari di qualsiasi altro contratto privatistico implicante una parziale esternalizzazione di specifici servizi (ad es. appalto, affitto di ramo di azienda, etc.) - il coinvolgimento (nell'esecuzione dell'attività di gestione del bar sulla spiaggia) di un soggetto *diverso* rispetto al titolare della concessione.

Il precipitato *amministrativo* di tale (legittima) scelta imprenditoriale privatistica, è l'inderogabile necessità di richiedere la preventiva autorizzazione *ex art. 45-bis* del codice della navigazione, il quale prevede, come noto, che:

(i) il concessionario, *“previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione”*;

(ii) *“previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione”*.

Ciò che è avvenuto nel caso di specie è che la ditta concessionaria ha affidato ad un *altro soggetto* con un *contratto di rete* la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione, senza prima richiedere l'autorizzazione *ex art. 45 bis*.

Autorizzazione senz'altro necessaria, stante la già vista alterità soggettiva tra il concessionario e il “retista”.

Le considerazioni che precedono confermano, pertanto, la sussistenza della prima delle due violazioni contestate alla ditta concessionaria.

17.4. Per quel che concerne, poi, la seconda violazione (*id est* la realizzazione di un evento musicale in assenza della prescritta autorizzazione) anche tale illecito risulta confermato, posto che la SCIA in atti *non ha ad oggetto lo svolgimento dell'evento musicale*, bensì soltanto l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La SCIA non contiene, infatti, il benché minimo riferimento all'evento musicale riscontrato *in loco* in occasione del sopralluogo del 24 maggio 2024.

Il che conferma, pertanto, anche la seconda violazione consistente nell'organizzazione di un evento musicale sul tratto demaniale in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa.

18. L'accoglimento dei motivi di appello del Comune di Catanzaro impone al Collegio di esaminare quello specifico motivo di impugnazione del provvedimento amministrativo che - in quanto assorbito dal giudice di prime cure - è stato ritualmente riproposto in appello dalla ditta appellata.

Come anticipato, la ditta appellata sostiene che nel caso di specie il Comune avrebbe violato l'art. 20, comma 3, della legge Regione Calabria n. 17 del 2005, il quale prevede che il Comune deve sempre dare al concessionario – prima di adottare il provvedimento di decadenza – la possibilità di porre rimedio alle violazioni riscontrate.

Possibilità in tesi mai concessa alla concessionaria nel caso di specie.

18.1. La doglianza è infondata.

La norma regionale invocata dalla ditta appellata si limita a prevedere che il Comune – prima di dichiarare la decadenza dalla concessione – deve assegnare al concessionario un termine per presentare le controdeduzioni e per poter eventualmente rimuovere le cause poste alla base del provvedimento decadenziale.

Nel caso di specie, è incontestato che il Comune abbia consentito alla ditta appellata di svolgere le proprie difese in seno al procedimento amministrativo.

Per quel che riguarda l'invito a rimuovere le cause poste alla base del provvedimento decadenziale, tale invito trova la sua giustificazione logica in condotte inadempienti ad *esecuzione continuata o periodica*, per le quali è logicamente concepibile un'iniziativa correttiva del concessionario inadempiente.

Non può trovare alcuna giustificazione logica, invece, in relazione a condotte inadempienti ad *esecuzione istantanea*, quali per l'appunto sono quelle contestate nel

caso di specie (*id est* l'abusivo coinvolgimento di un operatore terzo nella gestione di alcune attività secondarie e l'abusiva realizzazione di un evento musicale).

Gli inadempimenti contestati consistono, infatti, nell'aver compiuto determinate attività senza aver prima richiesto le necessarie autorizzazioni *preventive*.

Si tratta di inadempimenti ad esecuzione *istantanea* già integralmente consumatisi che, in quanto tali, sono oggettivamente insanabili (*factum infectum fieri nequit*); inadempimenti *ictu oculi* gravi, la cui idoneità a pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti – per come accertata dal Comune appellante – non appare né manifestamente irragionevole, né tanto meno sproporzionata.

19. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto, con conseguente ripristino dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati.

20. Le spese legali dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio in favore del Comune di Catanzaro e le liquida in misura complessivamente pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Noccelli, Presidente F/F

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Michele Tecchia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Michele Tecchia**

**IL PRESIDENTE**

**Massimiliano Noccelli**

**IL SEGRETARIO**